



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

DECISIONE

Nel procedimento N.49S/2020 nei confronti del tesserato BIGARDI GIANNI PAOLO

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE - VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA, TRENTINO ALTO ADIGE, avv. Ludovica Cerbino, nel procedimento in epigrafe, relativo ai fatti accaduti il 26/07/2020, presso il Golf Club Verona, in occasione della gara "UNIPOL ASSICURAZIONI"

PREMESSO

Con comunicazione datata 02/08/2020, la segreteria del Golf Club Verona trasmetteva agli Organi di Giustizia FIG il verbale del Comitato Gara di detto circolo, con il quale si riportava il comportamento tenuto dal tesserato sig. Bigardi Gianni Paolo, nella gara in epigrafe specificata, così come loro riferito dai giocatori Massimo Sogliani e Guido Bellè, anch'essi partecipanti alla competizione.

Il verbale precisava che i due suddetti giocatori, facenti parte del flight che precedeva quello dell'incolpato, giunti in segreteria, riferivano e sottoscrivevano la dichiarazione da valersi come esposto, allegata poi al suddetto verbale, nella quale specificavano di "*aver visto il sig. Bigardi Gianni Paolo, alla buca 12, calciare due volte la palla in rough*".

Il Comitato Gara chiedeva chiarimenti al marcatore dell'incolpato sig. Poggi Fabio, ma quest'ultimo riferiva che "*non era in grado di ricostruire l'accaduto in quanto il sig. Bigardi era munito di cart e lo stesso sin dalla buca 1 era sempre lontano da loro che invece erano a piedi*".

Nel verbale del Comitato Gara si riportava che veniva contatto telefonicamente il sig. Bigardi Gianni Paolo, il quale, sulla circostanza, riferiva di "*non ricordare e/ o di aver commesso il fatto, eventualmente, inavvertitamente e senza accorgersene*".

Nell'immediato l'incolpato veniva squalificato dalla gara ai sensi della regola 3.3b.

Sulla base di quanto emerso dagli atti del procedimento, ritenuti esaustivi per la ricostruzione dei fatti e per la loro valutazione, questo giudice provvedeva ad emettere il provvedimento ex art.42 del Regolamento di Giustizia, con il quale si contestava all'incolpato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, punto 1, lett. e) di avere dolosamente modificato la posizione della palla in gioco, avvertendolo che tale illecito è sanzionabile con la squalifica edittale prevista da 9 mesi a tre anni.

Veniva con lo stesso provvedimento fissata la data della decisione.



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

L'incolpato non faceva pervenire alcuna memoria difensiva , né chiedeva di essere sentito .

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso quanto sopra , può affermarsi che è stato accertato il comportamento posto in essere dall'incolpato , e che tale gesto è da ritenersi doloso , così come contestatogli .

I sigg.ri Massimo Sogliani e Guido Bellè, della cui attendibilità non vi sono ragioni di dubitare , hanno tempestivamente informato il Comitato di Gara del Golf Club Verona, sottoscrivendo una dichiarazione in pari data (26/07/2020) , nella quale riportavano che avevano avuto modo di *"vedere il sig. Bigardi Gianni Paolo, alla buca 12, calciare due volte la palla dal rough"*.

Il marcatore dell'incolpato sig. Poggi Fabio, contattato dal Comitato Gara , non era stato in grado di riferire nulla sulla circostanza , ma precisava un dettaglio significativo e cioè che *"il sig. Bigardi era munito di cart e lo stesso sin dalla buca 1 era sempre lontano da loro che invece procedevano a piedi"*.

Lo stesso Comitato Gara sentiva l'incolpato informandolo dei fatti oggetto della segnalazione e chiedeva le dovute spiegazioni.

Il Bigardi riferiva che *"non ricordava l'accaduto e che eventualmente il fatto contestato era avvenuto inavvertitamente e senza accorgersene"*.

Tale dichiarazione risulta del tutto inverosimile atteso che la pallina è stata calciata due volte , come riferito dai testimoni, e la circostanza depone per la dolosità del gesto .

Se può infatti succedere di colpire con il piede la propria palla , inavvertitamente , magari non facilmente visibile nel rough , colpirla/calciarla due volte è altra cosa . L'incolpato in tutta evidenza ha cercato *"insistentemente"* di spostare la palla dal posto dove si trovava (valutato scomodo) ad altro punto più agevole per il colpo successivo.

Il sig. Bigardi peraltro si era portato sulla sua palla con il cart precedendo (fin dalla buca 1 come riferito dal sig. Poggi Fabio) gli altri compagni di flight , e quindi non poteva esser visto da loro .

Veniva invece colto nel compimento del gesto dagli altri due giocatori che percorrevano il tracciato della buca 13 , nel senso inverso a quello della buca 12, e che avendo la visuale potevano avvedersene .



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Risultato accertato sia l'elemento oggettivo che soggettivo dell'illecito contestato ,
previsto e sanzionato dall'art. 17, punto 1 , lett. e) del Regolamento di Giustizia

IRROGA

Al tesserato BIGARDI GIANNI PAOLO , la sanzione della **squalifica temporanea di nove mesi** , consistente nella perdita per tale periodo del diritto di svolgere attività sportiva nell'abito della FIG

Così deciso in Padova, 09/11/2020

Avv. Ludovica Cerbino

Giudice Sportivo Territoriale